SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 167)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2000) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Gli avvenimenti succedutisi nel Friuli dopo il 6 maggio e gli ultimi movimenti sismici hanno creato nel territorio del Friuli una situazione non prevedibile nei suoi aspetti naturali neanche a livello scientifico e hanno provocato l'insorgere di esigenze assolutamente non fronteggiabili dalla Regione e dagli altri enti locali, nell'ambito delle loro competenze, nè dal Commissario straordinario previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile.

Per questo motivo il Governo, in ciò confortato dal conforme parere della Regione e dalle opinioni espresse concordemente dalla Commissione parlamentare che si è recata nel Friuli, ha ritenuto necessario ed urgente provvedere alla adozione di un nuovo decreto-legge con il quale si istituisce una gestione statale di carattere eccezionale, incentrata in una figura di commissario straordinario, che, pur utilizzando l'istituto del Commissario previsto dall'articolo 5 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il complesso di poteri di cui è dotato e per la posizione piena di autonomia anche amministrativa, sembra essere l'unica adatta a fronteggiare le esigenze assolutamente straordinarie di soccorso e di assistenza delle popolazioni colpite dal sisma e di ripresa del normale andamento della vita civile, economica e sociale dei territori interessati.

Per il conseguimento delle cennate finalità il Commissario, sentita la Regione, può assumere ogni iniziativa e adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ma sempre nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento che si renda necessario e opportuno (art. 1).

Infatti, il Commissario straordinario, oltre ad assumere sul posto la direzione dei servizi di soccorso e gli interventi tecnici e di assistenza già precisati negli articoli 5 e 6 della legge sopra citata, esercita tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri e coordina gli interventi urgenti di tutte le Pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva. Rimangono ovviamente ferme le competenze regionali per la ricostruzione per la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha già emanato diversi provvedimenti.

Si è data così vita ad una gestione amministrativa e finanziaria che, in una posizione nuova di piena autonomia, ha un carattere di eccezionalità e per ciò stesso di transitorietà.

Per l'attuazione dei compiti straordinari cui è preposto, il Commissario dispone di apposito fondo con gestione fuori bilancio e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, alimentato dallo stanziamento di lire 70.000 milioni iscritto in apposito capitolo di bilancio del Ministero del tesoro a cui possono affluire somme tratte dagli stanziamenti destinati all'assistenza straordinaria e, in ogni caso, quelle residuate dagli stanziamenti autorizzati col precedente decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè tutte le oblazioni che saranno effettuate da enti e privati (art. 2).

Il Commissario, pertanto, potrà assicurare con la disponibilità del fondo l'assistenza straordinaria anche per incentivare i sinistrati al reperimento di una sistemazione adeguata. Potrà provvedere all'acquisto di materiali vari come *roulottes*, abitazioni mobili o ad elementi componibili da destinare ad alloggi provvisori e adottare altre provvidenze, quali contributi e sovvenzioni ai comuni interessati dal sisma e alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone, alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto e ai capi famiglia per la perdita di effetti di vestiario e suppellettili (artt. 14, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336).

Per il materiale svolgimento dei suoi compiti il Commissario può valersi di personale comandato dalle singole Amministrazioni dello Stato, nonchè della collaborazione di esperti anche estranei alle Amministrazioni.

Il provvedimento comprende inoltre gli interventi delle regioni e degli enti locali, nonchè l'impiego del personale chiamato ad operare nelle zone colpite.

In particolare, sul piano operativo, poichè i compiti peculiari di soccorso si concentrano nell'impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si è disposto che i cittadini aventi obbligo di leva residenti nei Comuni colpiti da calamità naturali o catastrofi possano a domanda essere arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per essere impiegati in servizi di soccorso ed in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite dal terremoto anche fuori dalle zone disastrate (art. 3).

In relazione a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, si è disposta l'elevazione da lire 3.000 a 10.500 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, dello stanziamento destinato alla concessione di contributi ai comuni terremotati per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci, con la possibilità di utilizzare le somme anche per il pareggio dei bilanci del 1977 (art. 5).

Dovrà essere poi presentato apposito rendiconto delle somme a qualsiasi titolo affluite alle Amministrazioni comunali dei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal sisma e impiegate fuori bilancio fino alla data di entrata in vigore del provvedimento a cautela della regolarità dell'impiego delle disponibilità economiche direttamente acquisite in relazione all'evento calamitoso (art. 6).

Per assicurare il più efficiente funzionamento dei servizi comunali, si conferisce al Ministro dell'interno e ai prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda delle rispettive competenze, la facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni compresi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, di conferire incarichi di reggenza o di supplenza, o di disporre riassunzioni in servizio di segretari comunali già collocati a riposo o di segretari di ruolo prescindendo dalla qualifica rivestita (art. 8).

Con l'articolo 9 si provvede ad incrementare, elevandola da 150 mila a 192 mila milioni di lire, la dotazione finanziaria del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e di Gorizia, che con il precedente decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, era stato destinato anche al finanziamento delle iniziative volte alla ricostruzione delle zone sconvolte dal sisma nei territori delle province di Udine e di Pordenone. Con la stessa norma è altresì estesa la garanzia statale ai mutui concessi dal predetto fondo agli operatori economici che abbiano subìto danni in conseguenza della situazione.

Con gli articoli 10 e 11 viene prorogato di altri 6 mesi il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, quello di sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e di ammortamento dei titoli (artt. 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227) sia per i comuni già colpiti dal sisma del maggio scorso, sia per gli altri comuni che verranno ora indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 12).

Sono state poi predisposte alcune norme (artt. 12 e 14) per semplificare la procedura di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse a seguito del sisma, anticipando quanto previsto dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 10 agosto 1976, che dovrà quindi essere ritirato dalla Camera dei deputati.

È anche prorogato il termine per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli.

La norma relativa (art. 15) costituisce la riproduzione di un beneficio già concesso con il decreto-legge n. 227 del maggio scorso.

Così è pure della disposizione di cui all'articolo 16 che estende le provvidenze previste per le imprese industriali, commerciali ed artigiane dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 226, anche a quelle ubicate nei comuni colpiti dal sisma del settembre 1976.

Del tutto nuova è l'estensione delle provvidenze, previste dalla legge a favore delle imprese che intendono procedere alla ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, anche alle imprese che intendono procedere alla ricostruzione dei loro impianti nelle zone limitrofe a quelle colpite dalla catastrofe: ta-

le norma ha lo scopo di invitare gli operatori economici a riprendere subito la loro attività, ricostruendo le loro imprese in zone non colpite dal sisma, in modo da evitare, in certi limiti, il depauperamento ulteriore delle risorse economiche ed umane della regione. Al riguardo è da tenere presente, il che vale a giustificare la norma proposta, che la ripresa delle attività nelle zone direttamente colpite potrà effettivamente avvenire solo dopo che il fenomeno tellurico sarà definitivamente cessato. La delimitazione delle zone limitrofe è stata demandata alla Regione, data la sua competenza in materia di assetto del territorio e dato che solo la Regione può prontamente indicare agli operatori le zone idonee per la presenza di infrastrutture realizzate o da realizzare.

Con il successivo articolo 17 si prevede l'estensione delle disposizioni riguardanti le provvidenze per i lavoratori contenute nel decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, agli eventi sismici verificatisi nei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia dopo il maggio 1976.

Inoltre altre disposizioni riguardano:

a) la maggiorazione in favore dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) da lire 300.000 a lire 500.000 della sovvenzione speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 (art. 18);

b) la proroga di un semestre, dal 31 dicembre 1976 al 30 giugno 1977, dello sgravio contributivo previsto per le aziende di tutti i settori produttivi (art. 7) e della sospensione dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi (art. 19);

c) lo spostamento, per esigenze di coordinamento, della data indicata all'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, (dal 7 maggio 1976 alla data del presente provvedimento) in relazione alla estensione delle provvidenze previste dallo stesso provvedimento (art. 20).

Per quanto riguarda le esigenze scolastiche e l'assicurazione del funzionamento delle relative istituzioni è prevista la possibilità per il Ministro della pubblica istruzione di adottare, sempre nell'ambito delle sue attribuzioni, i necessari provvedimenti amministrativi (art. 21). È anche previsto lo stanziamento di lire 5.000 milioni per la istituzione di nuove classi della scuola materna, elementare, media e secondaria superiore.

Tale somma potrà anche essere utilizzata da parte del Ministero della pubblica istruzione per assistere i non pochi studenti universitari residenti nelle zone colpite che frequentano le Università della Regione o di altre Regioni.

Con il successivo articolo 22 si consente al Ministro della pubblica istruzione di stabilire uno speciale calendario per le prove di esame relative al concorso, da svolgersi nelle province di Udine e di Pordenone, a posti di insegnante di ruolo nelle scuole materne statali.

Per far fronte ad eventuali esigenze di traffico, a carattere straordinario, per ragioni di lavoro o di studio e che richiedono l'istituzione di linee automobilistiche collegianti la Regione Friuli-Venezia Giulia con la Regione Veneto, con l'articolo 23 si delega temporaneamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con la Regione Veneto, la competenza concessionale che per le linee interregionali è attualmente riservata al Ministero dei trasporti.

I recenti terremoti hanno anche provocato ulteriori gravissimi danni agli impianti ferroviari della zona ed in particolare alla linea Pontebbana, rimasta interrotta all'esercizio.

Ai danni del maggio scorso si sono, quindi, venuti a sommare, tra l'altro, i seguenti:

a) una frana, dell'ordine di 2.000 metri cubi, in corrispondenza del chilometro 42+600, in prossimità di Moggio;

b) una nuova caduta di massi (alcune centinaia) dai costoni della montagna adiacente la sede ferroviaria nel tratto Carnia-Moggio, con necessità di ripetere le operazioni di disgaggio e rastrellamento già effettuate nei mesi decorsi in detta zona, nonchè di riprendere le opere di difesa;

c) il danneggiamento di opere d'arte, fra cui il viadotto di 55 luci in corrispondenza

dei Rivoli Bianchi, al chilometro 32+900 in fregio al fiume Tagliamento;

d) cedimenti dei rilevati e slineamento del binario su estese tratte della Gemona-Pontebba;

e) danni alle attrezzature della linea di contatto e di alimentazione della trazione elettrica sulla medesima tratta Gemona-Pontebba;

f) ulteriori danneggiamenti dei fabbricati viaggiatori ed alloggi in diverse località, tra cui, in particolare, Gemona, Venzone, Resiutta e Chiusaforte.

Inoltre una situazione di enorme disagio è stata provocata al personale ferroviario in servizio sulla linea.

Nel presupposto di dover al più presto procedere al ripristino della Pontebbana, ferrovia d'interesse internazionale per i traffici da e per l'Austria ed i Paesi terzi, e di assicurarne poi il regolare esercizio, l'Azienda ferrovie dello Stato deve subito affrontare il duplice problema di condurre, con personale proprio e delle imprese, le opere di riattivazione e di effettuare poi l'esercizio stesso, esclusivamente con il proprio personale che, ovviamente, deve essere sempre disponibile sul posto in condizioni di tranquillità, pur nell'inevitabile grave disagio generale determinato dalla catastrofe.

A tal fine è assegnata all'Azienda ferroviaria (in aggiunta all'assegnazione di 10 miliardi di lire accordata per i danni causati dal sisma del 6 maggio ed in notevole parte già impegnata per i lavori in corso) la somma di 5 miliardi di lire per il ripristino degli impianti fissi a seguito dei danni causati dal sisma dei giorni scorsi, ivi compreso 1 miliardo di lire per opere provvisionali di alloggiamento del personale ferroviario addetto al ripristino ed esercizio della linea.

Per mettere in condizioni il Ministero dei beni culturali ed ambientali di provvedere ad operazioni di restauro, assumendone la totale spesa, anche sui beni non statali è espressamente chiarito che l'articolo 43 del precedente decreto-legge n. 227 emanato per il Friuli copre anche tale forma di intervento (art. 25).

Vi era infatti il dubbio che al Ministero fosse solo consentito, per i beni di proprietà privata, di intervenire solo con contributi con la conseguenza che, se il proprietario non era in condizioni economiche di concorrere nella spesa, l'opera di salvaguardia non poteva essere svolta.

Con il successivo articolo 26 si consente al personale in missione nelle zone terremotate di usare il proprio mezzo di trasporto, al fine di sopperire alla difficoltà di accedere ai luoghi disastrati con i pubblici mezzi di trasporto (art. 26).

Con gli articoli 27 e 28 vengono previste talune agevolazioni in materia di servizi telefonici e telegrafici.

Per ciò che concerne i servizi telefonici, si stabiliscono anzitutto benefici per gli abbonati dei comuni colpiti dal sisma i quali saranno esonerati dal pagamento degli importi relativi al traffico del mese di settembre 1976 nonchè del canone concernente il quarto trimestre 1976.

Inoltre è disposto che, sempre per il mese di settembre 1976, tutte le telefonate in partenza dai posti telefonici pubblici dei comuni danneggiati siano gratuite; il medesimo beneficio viene concesso ai profughi che accedano al servizio presso i posti telefonici pubblici ubicati nei centri di raccolta dei profughi stessi.

Per quanto riguarda il servizio telegrafico, è accordata, fino al 30 settembre 1976, l'esenzione dalla tassa ai telegrammi in partenza dalle zone terremotate.

La disposizione di cui all'articolo 29 sospende, per i titolari di aziende agricole che hanno ricevuto, in dipendenza del sisma, sensibili danni nelle strutture fondiarie, per un periodo di cinque anni i termini di pagamento delle rate dei mutui di miglioramento fondiario e di quelli per la formazione della proprietà coltivatrice, stabilendo altresì, al fine di evitare che, alla scadenza del predetto termine di sospensione, si cumulino più rate, con indubbi gravi danni per gli interessati, il differimento dei mutui stessi per uguale durata, senza maggiorazione del tasso d'interesse.

In sostanza si consente, a richiesta del mutuatario che chiede la sospensione, un am-

pliamento della durata originaria dei mutui per un corrispondente periodo di cinque anni.

La drammatica situazione creatasi anche per quanto concerne l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, ha imposto l'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi in questo settore.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che gli organi regionali hanno segnalato che il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera necessita di un'integrazione di lire 3 miliardi per spese sostenute a tutto il 30 giugno 1976, si provvede all'assegnazione, in favore della predetta Regione, della somma di lire 3.000 milioni da prelevare dal capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976 (art. 30).

Nel quadro degli interventi relativi alla protezione civile l'Associazione italiana della Croce rossa ha mobilitato il proprio apparato per assicurare l'assistenza sanitaria generica in favore delle popolazioni colpite dal sisma dirigendo, coordinando e distribuendo i soccorsi provenienti dall'Italia e dall'estero.

È stato impiegato un notevole numero di infermiere volontarie nonchè squadre di volontari e nuclei del proprio corpo militare (circa 250 persone). Presso tutte le città di Italia sede dei Comitati sono stati impiantati magazzini per la ricezione del materiale offerto, sono stati inviati potabilizzatori, bagni campali autotrasportati, cucine da campo, un gabinetto odontoiatrico mobile, gruppi elettrogeni, tende e alimenti. Sono stati anche forniti sangue per trasfusione, plasma, medicinali, sieri e vaccini, ferri chirurgici e materiale vario di medicazione.

Presso il Comitato centrale è stato inoltre istituito un centro ricerche costituito da due funzionari, otto impiegati e quaranta volontari suddivisi in turni. A tale ufficio sono pervenute per il tramite delle Consorelle estere oltre 4.000 domande di notizie nei confronti di circa 12.000 famiglie della zona terremotata.

Alle spese sostenute per lo svolgimento di questa ampia e tempestiva attività vanno aggiunte altre non previste negli stanziamenti ordinari del bilancio di previsione per l'anno 1976 che i nuovi gravi episodi sismici renderanno senz'altro necessari e che si concreteranno in ingenti invii di personale, attrezzature e presidi sanitari.

Pertanto alla stregua di quanto adottato in analoghe circostanze, come ad esempio in occasione del terremoto del Belice, si provvede alla concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore della CRI per far fronte alle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi affrontati e che consentano la reintegrazione dei mezzi utilizzati in tale circostanza (articolo 30, secondo comma).

In occasione degli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici del maggio 1976 si è evidenziata la necessità di chiedere, in via straordinaria, la collaborazione delle zone limitrofe al Friuli-Venezia Giulia e degli enti pubblici in esse ubicati, in ispecie di quelli ospedalieri. Queste richieste sono state prontamente soddisfatte con l'invio sui luoghi disastrati di personale, attrezzature, presidi sanitari, eccetera.

In relazione a tale collaborazione peraltro sono sorti delicati problemi circa la competenza passiva delle spese sopportate dagli enti che l'hanno prestata ed è stata avvertita la necessità che gli stessi, già notoriamente in difficoltà per la gestione ordinaria, fossero tenuti indenni dai relativi oneri.

Con l'articolo 31 si intende ovviare a tali problemi prevedendo un apposito stanziamento nella spesa del Ministero della sanità e autorizzando quest'ultimo ad effettuare i relativi rimborsi con una procedura estremamente semplificata e celere.

L'articolo 37 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, prevede che « il Ministro per la sanità è autorizzato ad erogare alla Regione Friuli-Venezia Giulia contributi fino all'ammontare di lire 2 mila milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie degli enti ospedalieri e dei servizi psichiatrici delle zone terremotate » e che alla spesa relativa si provveda mediante riduzione del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976 per il corrispondente importo.

Il Ministero del tesoro, in applicazione di quest'ultima disposizione, ha già provveduto alle necessarie variazioni, istituendo, tra l'altro, il capitolo 1584, concernente « somme da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie degli enti ospedalieri delle zone terremotate ».

Con l'articolo 32 si provvede ad adottare una nuova formulazione della disposizione legislativa ricordata al fine di evitare l'insorgere di problemi di carattere interpretativo che ritarderebbero e intralcerebbero l'esecuzione concreta di questo intervento.

Già nel decreto-legge n. 227 del 1976 era stato previsto un aumento dello stanziamento del capitolo 2031 a lire 12.500 milioni. Tale somma a seguito dei nuovi eventi sismici appare insufficiente e di qui l'ulteriore aumento di lire 1.000 milioni previsto nell'articolo 33.

Inoltre, per provvedere alle spese inerenti ai servizi ed al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si autorizza una spesa di 750 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1976 (art. 34).

Il successivo articolo 35 provvede a stanziare altri 20 miliardi di lire sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici (che si aggiungono ai 10 di cui all'articolo 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227) per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto.

Sempre al Ministero dei lavori pubblici sono attribuiti poi altri 1.500 milioni per il compimento da parte dell'ANAS dei lavori di sua competenza in ordine al ripristino delle comunicazioni stradali e lire 3.000 milioni per provvedere alla ricostruzione del Ponte « Nove Agosto » in Gorizia (art. 36).

Le norme di cui agli articoli da 37 a 41 sono intese a concedere ai disastrati un complesso di agevolazioni fiscali (in aggiunta a quelle già concesse con il decreto-legge n. 227 del 13 maggio 1976, in parte vanificate dalle recenti nuove scosse di terremoto).

In particolare, con il primo comma dell'articolo 37 viene prorogato ulteriormente al 31 marzo 1977 il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 da parte delle persone fisiche e delle persone giuridiche aventi domicilio fiscale nei comuni di Udine, Pordenone e Gorizia.

Vengono inoltre dichiarate valide, agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le dichiarazioni presentate entro il 31 marzo 1977 dai sostituti d'imposta e dalle associazioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto n. 600, aventi domicilio fiscale nei suddetti comuni.

Con il secondo comma dello stesso articolo 37 viene prorogato al 15 marzo 1977 il termine dei versamenti che — a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 — i sostituti d'imposta, aventi domicilio fiscale nei comuni terremotati, avrebbero dovuto effettuare entro il 15 maggio ed il 15 giugno. Parimenti vengono prorogati alla stessa data i termini per l'effettuazione dei medesimi versamenti che avrebbero dovuto essere effettuati il 15 dei mesi di luglio, agosto e settembre o che devono aver luogo entro il 15 dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 1976 e gennaio e febbraio 1977.

L'articolo 38 prevede la proroga della sospensione della riscossione e la ripresa della riscossione medesima.

In particolare, con il primo comma viene ulteriormente prorogata al 31 marzo 1977 la sospensione della riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza entro la stessa data del 31 marzo 1977, di tutti i tributi sia di quelli introdotti dalla riforma sia di quelli abrogati dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, non ancora corrisposti qualunque sia il periodo d'imposta per il quale sono dovuti.

Con il secondo comma viene stabilito che i contribuenti titolari di reddito assoggettati o assoggettabili congiuntamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed all'imposta locale sui redditi per attività svolta nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 mag-

gio 1976, che abbiano domicilio fiscale in altri comuni del territorio nazionale, possono chiedere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento la sospensione della riscossione fino al 31 marzo 1977 delle rate che scadono entro la stessa data del 31 marzo 1977, ferme restando le condizioni già stabilite nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto-legge n. 227.

Con il terzo comma viene stabilito che la ripresa della riscossione delle partite sospese a norma dei commi precedenti fino al 31 marzo 1977, dovute dai contribuenti, dovrà riprendere a partire dal 10 aprile 1977, in 12 rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*septies*, del testo unico della finanza locale, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

Con il quarto comma infine si dispone che le suddette agevolazioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti indicati a norma dell'articolo 11 del presente decreto.

Con l'articolo 39 viene stabilito che i contributi in conto capitale erogati in base a leggi dello Stato o della Regione alle imprese danneggiate nei comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge n. 227, nonchè nell'articolo 12 del presente decreto non concorrono, in deroga all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973, alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

Con l'articolo 40 si dispone che non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, ai fini dell'IVA, le cessioni di fabbricati e di prefabbricati e delle relative infrastrutture nonchè le prestazioni di servizi concernenti contratti di appalto e di mutuo per la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, effettuate nei confronti dei soggetti che dimostrino di essere stati danneggiati dagli eventi sismici.

L'articolo 41 è inteso a consentire che i contribuenti, i quali nella dichiarazione annuale dell'IVA relativa al 1975 presentata negli uffici di Udine e di Pordenone hanno chiesto il rimborso dell'IVA con la procedura ordinaria, possano avvalersi della procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia, purchè ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Per quanto riguarda i dazi doganali, i prelievi e le tasse di effetto equivalente per le merci importate da destinare al soccorso delle popolazioni colpite ed alla ricostruzione giova chiarire che la relativa esenzione per l'ammissione alla libera pratica delle merci stesse è già prevista dal regolamento CEE n. 1410/74 del 4 giugno 1974, cui ha fatto seguito la relativa decisione CEE necessaria per la concreta applicazione delle franchigie.

Tale decisione, scaduta il 15 settembre 1976, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1976 e, occorrendo, potrà essere ulteriormente prorogata giusta le intese già intervenute nelle sedi competenti.

Gli articoli 42 e 43 prevedono entrate tributarie di immediata realizzazione per poter contribuire al pesante onere che lo Stato viene ad assumersi per gli interventi e per la copertura delle spese che il provvedimento comporta.

L'articolo 42 stabilisce per l'anno 1976 il pagamento di una imposta straordinaria per gli autoveicoli, i motocicli, gli autoscafi e gli aeromobili. Il nuovo tributo è analogo a quello istituito con decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, sia per quanto concerne le categorie di veicoli tassati che per quel che riguarda gli importi di tassa e le modalità di pagamento.

Sono stati esclusi dal pagamento delle imposte gli autoveicoli e motocicli immatricolati nelle province di Udine e di Pordenone.

L'articolo 43 stabilisce che sulle giocate dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto è dovuto a favore dello Stato uno speciale diritto di lire venticinque per ogni colonna giocata.

La copertura finanziaria dei nuovi oneri è assicurata (art. 44) dai proventi delle misure fiscali disposte con il presente provvedimento (artt. 42 e 43).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

Decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 250 del 20 settembre 1976.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, può prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati.

Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

Art. 2.

È costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il fondo è amministrato dal commissario straordinario.

Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 70.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976. Al fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a dispo-

sizione del fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura, comprese le somme residuate sugli stanziamenti iscritti, nel medesimo stato di previsione, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

A detto fondo affluiranno altresì le oblazioni che saranno effettuate da enti o privati con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.

Con lo stesso fondo il commissario provvede ai seguenti interventi:

a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario, ivi compresi gli incentivi da concedersi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, per l'acquisto di *roulottes*, per l'installazione di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

c) per le provvidenze di cui agli articoli 14, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Il commissario per lo svolgimento dei compiti sopraindicati può avvalersi di personale delle amministrazioni della Stato in posizione di comando, nonchè della collaborazione di esperti anche estranei all'amministrazione, cui possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

Art. 3.

I cittadini soggetti ad obbligo di leva, residenti nei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe e individuati con decreto emanato dal Ministro per la difesa, sentito il commissario del Governo, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni.

Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori delle zone disastrate.

Art. 4.

Il commissario straordinario coordina e pianifica, di intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, gli eventuali interventi disposti dalle altre regioni e dagli enti locali esterni alla regione predetta, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976.

Art. 5.

Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è elevato da 3.000 a 10.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 6.

Per la gestione delle somme a qualsiasi titolo affluite alle amministrazioni comunali dei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal sisma del maggio 1976 ed impiegate fuori bilancio, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, per fronteggiare le esigenze straordinarie di quelle popolazioni, ove non sia già prescritta apposita rendicontazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere presentato un rendiconto da sottoporre a revisione, a mente dell'articolo 220 del regolamento 12 febbraio 1971, n. 297 e all'approvazione del consiglio comunale.

Tale rendiconto deve essere chiuso a pareggio mediante il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della eventuale disponibilità di cassa alla tesoreria comunale.

Il rendiconto, firmato dagli amministratori che hanno condotto la gestione, deve essere presentato entro il 31 dicembre 1976 con la formale documentazione delle entrate e delle spese e, in mancanza, con apposite dichiarazioni rese dagli amministratori stessi sotto la loro responsabilità, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Il rendiconto approvato sarà allegato al conto consuntivo del comune relativo all'anno finanziario 1976 senza esserci contabilizzato.

Art. 7.

Al personale comandato in missione in località delle province di Udine e Pordenone per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalla calamità naturale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 maggio 1976 e 13 settembre 1976, compete la indennità di trasferta di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, aumentata del 50 per cento.

Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito in legge con la legge 10 agosto 1976, n. 557.

Art. 8.

Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e di Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali nei comuni indivi-

duati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I prefetti delle province di Udine e di Pordenone hanno facoltà di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali già collocati a riposo o al personale fornito di requisiti e titoli per la nomina a segretario comunale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualifica di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.

Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.

Ai segretari che prestano servizio nei comuni di cui al primo comma viene attribuita, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Art. 9.

L'apporto di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia — già elevato a lire 150.000 milioni con legge 29 maggio 1976, n. 336 — è ulteriormente elevato a lire 192.000 milioni e viene conferito in ragione di lire 69.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 54.000 milioni nel 1978.

I mutui concessi dal fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia in favore degli operatori che abbiano subito danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta in conseguenza della situazione determinata dagli eventi sismici di cui al successivo articolo 12, sono garantiti dallo Stato.

La garanzia di cui al comma precedente diviene operante a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero e si estende al residuo credito per capitale e interessi convenzionali alle spese di procedura nonchè agli interessi di mora.

Art. 10.

Negli articoli 20, primo comma, e 21, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole « 31 dicembre 1976 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 1977 ».

Art. 11.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976 ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la regione ed il commissario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 settembre 1976, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dall'articolo precedente e sostituita alla data del 6 maggio 1976, contenuta nei citati articoli 20 e 23, quella dell'11 settembre 1976.

Art. 12.

Nei comuni delle province di Udine e di Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio o del settembre 1976, ed indicati rispettivamente dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nei sismi, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno rispettivamente dal 31 maggio e dal 30 settembre 1976.

La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

Art. 13.

Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dall'articolo precedente.

Art. 14.

Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere eseguiti gratuitamente. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'articolo 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

Art. 15.

Per gli autoveicoli di proprietà di residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè nei comuni indicati a norma del precedente articolo 11, il premio dell'assicurazione obbligatoria, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le scadenze comprese tra l'11 settembre 1976 ed il 31 ottobre 1976, può essere pagato il sessantesimo giorno dopo quello della scadenza, fermo restando per tale periodo la disposizione del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile e quella dell'articolo 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data dell'11 settembre 1976 fosse in corso il termine indicato nell'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 16.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese anche alle imprese industriali, commerciali ed artigianali, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, determinati ai sensi del precedente articolo 11.

Le stesse provvidenze sono altresì estese alle imprese industriali, commerciali ed artigianali, indicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio-settembre 1976, che intendano trasferirsi nelle zone limitrofe che saranno determinate dalla regione in armonia ai propri piani di sviluppo.

Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-*bis*, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del decreto stesso, nonchè ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

Art. 18.

Le provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche a coloro che alla data del presente decreto avevano diritto alle prestazioni di disoccupazione o fruivano delle prestazioni stesse nonchè ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data predetta.

Art. 19.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 30 giugno 1977.

Art. 20.

La sovvenzione speciale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è elevata a lire 500.000.

Art. 21.

Per sopperire alle urgenti ed improrogabili esigenze conseguenti agli eventi del Friuli, limitatamente all'anno scolastico ed accademico 1976-77, il Ministro per la pubblica istruzione, per assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche nelle materie di attribuzione del Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti in deroga alle norme vigenti.

Per far fronte alle spese conseguenti all'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977.

Art. 22.

Nelle province di Udine e di Pordenone le prove di esame relative al concorso ordinario a posti di insegnante di ruolo nelle scuole materne statali, di cui all'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, si svolgeranno secondo un calendario fissato dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza.

In ogni caso la data di immissione in ruolo delle vincitrici dovrà essere la stessa prevista per il restante territorio nazionale.

Art. 23.

L'eventuale istituzione di linee automobilistiche di servizio pubblico per trasporto di persone, determinata da esigenze delle popolazioni delle province di Udine e di Pordenone in dipendenza degli eventi sismici verificatisi nel 1976, da esercitarsi oltre che sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia anche su quello della regione Veneto, è delegata alla regione Friuli-Venezia Giulia previa intesa con la regione Veneto.

La relativa concessione ha carattere del tutto precario ed eccezionale, durata non superiore ad un anno, salvo proroga per un ulteriore anno, e deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dei trasporti.

Art. 24.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per il ripristino degli impianti fissi delle ferrovie dello Stato danneggiati dagli eventi sismici nel Friuli, ivi comprese le opere provvisionali di alloggiamento del personale ferroviario addetto al ripristino e all'esercizio delle linee Pontebbana e Pedemontana.

La spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, per essere versata al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 25.

I lavori, i servizi e le forniture disposte dagli organi del Ministero dei beni culturali e ambientali, ai fini degli interventi di cui al presente decreto e all'articolo 43 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono qualificati come urgenti e potranno essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Con lo stanziamento di cui all'articolo 43 del decreto-legge sopra citato possono essere svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.

Art. 26.

Il limite provinciale per l'uso del mezzo proprio, di cui all'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non si applica al personale degli uffici aventi giurisdizione nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, per l'espletamento di missioni nelle zone stesse ovvero necessarie per disporre gli interventi di cui al presente decreto.

Art. 27.

Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e a norma dell'articolo 11 del presente decreto, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico effettuato nel mese di settembre 1976. Non saranno, altresì, addebitati ai predetti abbonati i canoni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55, concernenti il quarto trimestre del 1976.

Gli importi dovuti dai predetti abbonati per la bolletta telefonica relativa al quarto trimestre del 1976 possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 31 gennaio 1977.

Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale, svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti

telefonici pubblici dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, è gratuito.

Gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni, valutati in lire 300 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976; alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che presenta la necessaria disponibilità.

I telegrammi accettati nei comuni determinati a norma del primo comma del presente articolo, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa fino al 30 settembre 1976.

Art. 28.

Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei centri di raccolta dei profughi dalle zone terremotate, richiesto dai profughi stessi, è gratuito.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la società SIP e la società Italcable, ciascuna per il traffico di rispettiva competenza, sosterranno l'onere economico derivante dall'agevolazione prevista dal precedente comma.

Art. 29.

A favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare interventi di ripristino e riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice, possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse.

Art. 30.

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 3.000 milioni ad integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni all'Associazione italiana della croce rossa, per far fronte alle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi approntati per l'assistenza sanitaria generica alla popolazione delle zone colpite dal terremoto.

Alla spesa complessiva di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976.

Art. 31.

Per le spese straordinarie occorrenti a far fronte ad insorgenti esigenze nel settore igienico-sanitario da effettuare da altre regioni o da enti pubblici in esse ubicati, su richiesta del Ministro per la sanità, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 un apposito capitolo con uno stanziamento di lire 100 milioni.

Il rimborso delle spese di cui al comma precedente è effettuato direttamente agli enti interessati con decreto del Ministro per la sanità.

Art. 32.

Il settimo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è modificato come segue: « Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 2.000 milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie degli enti ospedalieri e dei servizi psichiatrici delle zone terremotate ».

Art. 33.

La dotazione del capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 1.000 milioni.

Art. 34.

È autorizzata la spesa di lire 750 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976, per provvedere alle spese inerenti ai servizi ed al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato nelle zone colpite dal terremoto.

Art. 35.

Per gli interventi di cui al quarto comma dell'articolo 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977.

Art. 36.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

È altresì autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per provvedere alla ricostruzione del ponte « Nove agosto » in Gorizia.

La spesa complessiva di lire 4.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1977, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 37.

Il termine del 30 settembre 1976 previsto dall'articolo 25, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 31 marzo 1977. Alla predetta data sono prorogati i termini aventi scadenza tra il 30 settembre 1976 ed il 30 marzo 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 25 dello stesso decreto.

Per i versamenti che, a norma degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'ultimo comma dell'articolo 25 del predetto decreto-legge, dovevano essere effettuati, da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, entro il 15 dei mesi di luglio, agosto e settembre 1976 e non sono stati a tali scadenze effettuati, i termini sono prorogati al 15 marzo 1977. Alla stessa data sono prorogati i termini per i versamenti che al medesimo titolo devono essere effettuati entro il 15 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1976 ed entro il 15 dei mesi di gennaio e febbraio 1977.

Art. 38.

Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'articolo 26, primo e secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 31 marzo 1977.

Nei confronti dei soggetti indicati nel terzo comma del citato articolo il termine di sessanta giorni per la richiesta della sospensione della riscossione, alle condizioni ivi stabilite, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza del 10 aprile 1977, con le modalità ed alle condizioni stabilite dall'ultimo comma del predetto articolo 26.

Le disposizioni del citato articolo 26, con le modificazioni previste dai precedenti commi, si applicano anche nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 11.

Art. 39.

In deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o della

regione alle imprese danneggiate nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

Art. 40.

Fino alla data del 31 dicembre 1977, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, dei fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, nonchè le prestazioni di servizio effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera *a*), e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorchè destinati ad uso diverso dall'abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera *a*). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente.

Art. 41.

I contribuenti che, nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1976 agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Udine e di Pordenone, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 42.

Per i veicoli a motori, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria « a furgone finestrato ».

L'imposta deve essere corrisposta entro il 31 ottobre 1976 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma.

Il diritto dell'amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento dell'imposta e della soprattassa si prescrive nel termine di tre anni dalla data di scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per il rimborso all'ente esattore delle spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione e riscontro dei versamenti effettuati a norma del presente articolo.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle presenti norme sono riservate all'erario dello Stato ed affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di Pordenone.

Art. 43.

È istituito sulle giocate dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto un diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata. Il diritto è dovuto dai concorrenti e deve essere corrisposto all'atto della effettuazione delle giocate, in aggiunta all'importo di esse.

Il diritto relativo ai concorsi pronostici Totocalcio e Totip deve essere versato, rispettivamente, dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

Il diritto si applica per l'Enalotto a decorrere dal concorso del 2 ottobre 1976 e per il Totocalcio ed il Totip a decorrere dai concorsi del 3 ottobre 1976.

Art. 44.

Per le esigenze determinate dagli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia, i proventi delle misure fiscali di cui agli articoli 42 e 43, affluiti ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata statale, saranno versati ad apposito conto corrente infrutti-

fero, da istituirsi presso la tesoreria centrale, denominato « Fondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo economico del Friuli ».

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 111.850 milioni per l'anno finanziario 1976 ed in lire 54.000 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede con le disponibilità del conto corrente infruttifero di tesoreria di cui al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli anni 1976 e 1977, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 45.

Le spese di parte corrente autorizzate con il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e con il presente decreto, non utilizzate nell'anno 1976, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 46.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO